



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione [n. 422](#) in data 04-12-2025

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2028. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto sindacale n. 138 del 18.11.2024, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Visti:

-l'art.1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione, da parte dei comuni, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

-l'art.1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contenenti la disciplina del canone di cui al comma 816 sopracitato;

-l'art.1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione, da parte dei comuni, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

-l'art.1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contenenti la disciplina del canone di cui al comma 837 sopracitato;

-l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2012 e n. 35 del 29.09.2017 nelle quali si delibera in merito alla modalità di gestione dell'attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP prevedendo l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale stesso;

Premesso che attualmente il servizio di accertamento e riscossione del nuovo canone istituito in sostituzione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A (soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997) con sede legale in Roma;

Dato atto che il 31.12.2025 troverà scadenza la concessione suddetta;

Considerato che questa Amministrazione, per gestire il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni e del canone mercatale, ritiene maggiormente conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, mantenere l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., in relazione alla necessità della dotazione di risorse umane e strumentali necessarie per l'organizzazione e gestione del servizio;

Rilevata la necessità, nell'approssimarsi della scadenza dell'affidamento, di predisporre gli opportuni atti occorrenti per l'affidamento della gestione del Canone Unico Patrimoniale, compresa la materiale affissione dei manifesti, e del Canone Mercatale, per la durata di tre anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2028;

Dato atto

- che nell'attivazione della procedura si terrà conto sia di criteri economici, che di criteri tecnico/organizzativi;
- che si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di riservarsi di non procedere all'affidamento del servizio in parola, in tal caso i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese per il mancato affidamento;

Ritenuto pertanto di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e del Canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01/01/2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) fino al 31.12.2028;

Ritenuto di approvare il Capitolato speciale e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone *che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare dalla quale risulti:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare all'Ente il corretto espletamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale alle migliori condizioni operative e di mercato;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale di cui alla legge 160/2019 per il periodo dal 1° gennaio 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) al 31 dicembre 2028, compresa la materiale affissione dei manifesti, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione (allegato A);

Ritenuto in relazione al punto c) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, procedere, all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 senza bando, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma START senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art 108 del Dlgs 36/2023 ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti:

-l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuendo agli enti locali la potestà regolamentare riguardante la gestione delle proprie entrate dispone che le attività di riscossione ed accertamento siano affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

-l'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

Dato atto che il Comune di Uzzano ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una convenzione che attribuisce a quest'ultima la funzione di Centrale Unica di Committenza e pertanto questa svolgerà il ruolo della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 36/2023 – Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2023 avente per oggetto “Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza – Approvazione”;

Considerato che la suddetta convenzione, sottoscritta in data 19.09.2023, prevede:

- all'articolo 4 che, nei soli casi in cui ciò è consentito dalla legge e previa motivazione nella determinazione a contrarre, è facoltà dell'Ente aderente svolgere tramite la SUA procedure in forma comparativa per importi inferiori ai limiti indicati per l'affidamento diretto;
- all'articolo 11 che l'importo da versare alla SUA (Stazione Unica Appaltante) a titolo di controprestazione è calcolato in funzione del valore dell'appalto;

Ritenuto necessario conferire alla SUA mandato di indire e condurre la procedura di gara;

Preso atto che per avvalersi dei servizi della SUA, a norma della summenzionata convenzione, occorre impegnare e imputare a suo favore, sulla base di quanto sopra esposto, la somma calcolata secondo le tariffe della convenzione in essere pari ad Euro 1.000,00 (in misura fissa per appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti), oltre ad €. 35,00 che devono essere versate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a titolo di contributo obbligatorio per disposizione di legge e secondo le tariffe vigenti;

Considerato, pertanto, che tali somme possono essere impegnate come segue:

- €. 1.000,00 sul capitolo di spesa “01021.03.0038 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE”
- €. 35,00 sul capitolo di spesa “01021.03.0038 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE”

Visto il D.Lgs 36/2023:

- art. 179, comma 1, secondo cui “Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”;
- art. 179, comma 1, secondo cui “Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.”;
- art 179, comma 3, secondo cui” Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”

Atteso che il valore presunto dell'appalto, tenuto conto di quanto stabilito nello schema di convenzione e secondo i parametri posti a base di gara, è così determinato:

VALORE STIMATO DELL'APPALTO	Importo
A. Riscossioni annue del concessionario – stima dell'incasso annuo previsto da parte del concessionario derivante dalla gestione del servizio	40.000,00
B. Durata affidamento ordinario	3 anni
<u>Valore dell'appalto (A*B)</u>	120.000,00

VALORE A BASE DI GARA	Importo
A. Canone annuo fisso che il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune posto a base	15.100,00

di gara	
B. Durata affidamento ordinario	3 anni
Importo complessivo che il che il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune per la durata dell'affidamento (posto a base di gara)	45.300,00

Considerato che non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sussistono oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

Dato atto che l'importo a base di gara, dato dal canone fisso annuo che il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, è pari ad € 15.100,00 annui, per un valore complessivo a base di gara per il periodo considerato pari ad € 45.300,00. Il valore definitivo sarà determinato dal rialzo offerto in sede di gara dall'affidatario del servizio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il contratto collettivo da applicare è quello per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO - Codice H011; Codice CPV 79940000-5 (Servizi di organismi di riscossione); Codice ATECO 841120;

Dato atto che la stazione appaltante stima i costi di manodopera in euro 13.700,00 annui in relazione al contratto di lavoro applicato e così suddivisi:

- Operaio servizio affissioni €. 8.000,00
- Impiegato ufficio locale €. 1.000,00
- Personale di direzione €. 2.200,00
- Responsabile di zona €. 2.500,00

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che potranno essere apportate le necessarie modifiche non sostanziali:

- allegato A schema di capitolato;
- allegato B requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
- allegato C elenco degli impianti pubbliche affissioni

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che la stazione appaltante non ha elaborato il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi di interferenze di cui all'art.26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, per i quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 del già citato articolo;

Accertata inoltre, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs.36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta ma assumono valore e unitarietà solo se unitariamente considerate; la gestione in un unico lotto garantisce quindi maggiore efficienza organizzativa oltre che una coerente impronta progettuale a cura del medesimo operatore che permette di mantenere elevati standard di qualità dei servizi ausiliari richiesti;

Preso atto che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (CIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'affidamento in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

Dato atto che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Laura Maltagliati;

Dato Atto altresì che, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183,

comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 183 in materia di impegni di spesa;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2° comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 19.02.2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 30.12.2024, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2025-2027;

Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 30.12.2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 01 del 20.01.2025 e s.m.i, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027 così come integrata con deliberazione GC n. 15 del 05.04.2025;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D. Lgs. 33/2013 Trasparenza);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 05.04.2025 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027 nell'ambito del PIAO 2025-2027;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI INDIRE una procedura negoziata per l'affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale di cui alla legge 160/2019 per il periodo dal 1° gennaio 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) al 31 dicembre 2028, senza bando ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma START senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art 108 del D. Lgs. 36/2023 ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) DI AFFIDARE alla Provincia di Pistoia e in particolare all'ufficio denominato Stazione Unica Appaltante (SUA) l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente da proporre poi per l'affidamento del servizio in oggetto;

4) DI IMPEGNARE e liquidare a favore della Provincia di Pistoia le seguenti somme:

DESCRIZIONE	cod.imp.	IMPORTO	Note
01021.03.0038 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	56317	1.000,00	Controprestazione SUA
01021.03.0038 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	56318	35,00	Contributo ANAC

5) DI DARE ATTO che il valore posto a Base di Gara della presente procedura negoziata è pari ad € 15.100,00 annui (€ 45.300,00 per l'intero periodo di durata della concessione) IVA esente;

6) DI APPROVARE seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio, dando atto che potranno essere apportate le necessarie modifiche non sostanziali:

- allegato A schema di capitolato;
- allegato B requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
- allegato C elenco degli impianti pubbliche affissioni.

7) DI DARE ATTO che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (CIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

8) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

9) DI TRASMETTERE alla SUA della Provincia di Pistoia il presente atto, comprensivo degli allegati, al fine di procedere con le attività conseguenti;

10) DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90, procede all'adozione del presente provvedimento.

**Il Responsabile del Servizio
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2028. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari **attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa** provvedendo alla relativa registrazione contabile come indicato in determina.

Uzzano, **04-12-2025**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. **422** del **04-12-2025**

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2028. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
----------	---

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 04-12-2025 per 15 giorni consecutivi.

04-12-2025

**L'INCARICATO
MARIANNA COTTU**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI UZZANO

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	3
Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO	3
Art. 5 VERSAMENTI.....	4
Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
Art. 8 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI	5
Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI	5
Art. 10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO	6
Art. 11 RAPPORTI CON L'UTENZA.....	6
Art. 12 GESTIONE DEL SERVIZIO.....	6
Art. 13 SISTEMA DI RISCOSSIONE.....	7
Art. 14 PERSONALE	7
Art. 15 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	7
Art. 16 RECUPERO DELL'EVASIONE.....	8
Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
Art. 18 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	9
Art. 19 COORDINAMENTO E VIGILANZA.....	9
Art. 20 PENALI	10
Art. 21 DECADENZA E CONSEGUENZE.....	11
Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
Art. 23 VARIAZIONI E RECESSO.....	11
Art. 24 NORME TRANSITORIE	12
Art. 25 GESTIONE DEL CONTENZIOSO	12
Art. 26 FORO COMPETENTE.....	12
Art. 27 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	12
Art. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 29 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI	13
Art. 30 SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI.....	13
Art. 31 TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA.....	13
Art.32 RINVIO.....	13

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi e aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di tre anni con decorrenza presunta dal 01/01/2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) e la sua scadenza è fissata al 31.12.2028 (trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilaventotto).
2. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 3 (tre), risulta pari ad Euro 120.000,00.

Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO

1. In caso di modifiche agli elementi relativi alle entrate, che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrata, che comportino una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, il canone potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva cui al successivo articolo 6.
2. Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel

rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 5 VERSAMENTI

1. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune l'ammontare del canone annuo, in rate mensili posticipate, ciascuna di pari importo, scadenti il decimo giorno successivo al mese di riferimento.
2. I versamenti potranno essere effettuati a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o a mezzo bonifico bancario o postale; ai fini del rispetto dei termini di scadenza, farà fede la data di effettuazione dell'operazione di versamento.
3. Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dalla normativa al momento vigente per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.
4. In caso di reiterato mancato versamento, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
4. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.
5. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, l'amministrazione comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso.
6. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti affissionistici e le norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.

3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune entro 10 giorni dall'avvio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla nomina, in caso intervengano variazioni successive.

4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

5. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.

6. Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

Art. 8 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, nonché per eventuali sue proroghe, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a euro 5.000.000,00.

3. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente

Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. Tipologia, quantità ed ubicazione degli impianti sono indicate in un apposito elenco.

2. Il concessionario deve provvedere a mantenere gli impianti in buone condizioni d'uso, effettuando le manutenzioni ordinarie. Nel caso di manutenzioni straordinarie, necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, saranno preventivamente concordate ed oggetto di definizione con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli oneri per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), spostamento, sostituzione e nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.

4. Al termine del rapporto, gli impianti verranno riconsegnati al Comune. Il buono stato di

conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate, con eventuale rivalsa sulla cauzione, in caso di mancata corresponsione di quanto stabilito.

5. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Art. 10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, di cui al seguente elenco, che non deve essere considerato esaustivo:

- a) Legge 27.12.2019 n° 160;
- b) Regolamento Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.042021;
- c) Tariffe adottate
- d) Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Rimane salva la facoltà dell'ente di aggiornare i propri regolamenti e delibere che definiscono le modalità di svolgimento del servizio.

Art. 11 RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 10 km. dal capoluogo e a mantenerlo per tutta la durata della concessione.

2. In occasione dell'emissione di avvisi di pagamento e/o accertamento esecutivo da parte del concessionario, sarà garantita da parte dello stesso la presenza di quattro ore di un incaricato della Società, per un giorno la settimana, presso locali che saranno messi a disposizione del Comune per le opportune attività di assistenza e supporto ai cittadini.

3. Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Art. 12 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.

3. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili.

4. Il Concessionario dovrà conservare presso il suo ufficio o la propria sede tutta la documentazione relativa alla gestione, a disposizione del Comune, che eserciterà il suo potere di controllo, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune, che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.

5. Il Concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, anche attraverso il proprio sito Internet, le tariffe ed il regolamento che disciplinano l'entrata data in

concessione, tutta la modulistica necessaria nell'esecuzione del servizio, la posizione individuale del contribuente e le pratiche ad essi relative.

Art. 13 SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza fissata per il versamento del canone, un invito di pagamento avente lo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve indicare gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni ed indennità applicabili in caso di ritardato pagamento, nonché l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC, sito web. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.
2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il modello di pagamento.

Art. 14 PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Uzzano, e di quanto contenuto nella sezione del Piao – piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 15 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati a effettuare il servizio delle

pubbliche affissioni.

3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dai contribuenti.

4. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la richiesta deve contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, con inchiostro indelebile, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto scaduto.

7. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.

8. Il Concessionario deve provvedere all'affissione e alla deaffissione o copertura di manifesti nei termini previsti da specifiche normative (es. elettorali,...)

9. Il Concessionario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti alle attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune, nonché dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e regolamenti in vigore.

10. Si da atto che manifesti da lutto sono affissi direttamente dalle imprese funebri;

11. Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

Art. 16 RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.

2. È compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle indennità e sanzioni nel caso si riscontrino violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale.

4. Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.

ART. 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. L'art. 14, comma 2 lett. C) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13.04.2022 n. 101 dispone la cancellazione dall'albo per aver conferito il servizio in subappalto a terzi. Pertanto il subappalto è consentito limitatamente alle attività stampa, postalizzazione, di materiale affissione dei manifesti e manutenzione dei relativi impianti.
L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023.

ART.18
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti al periodo di vigenza della medesima, restano di competenza del Concessionario.
2. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.
3. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.
4. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti al contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.
5. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:
 - gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
 - la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
 - ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.
6. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

Art. 19
COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta, in base alle proprie competenze, per quanto

riguarda pubblicità e affissioni che occupazione suolo, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti. A tal fine il concessionario avrà cura di nominare un referente del servizio che fungerà da raccordo tra l'ente e il concessionario.

2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle disposizioni vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 20 PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente responsabile del servizio comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.6.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) Affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;

b) Affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;

c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;

d) Mancato allestimento del recapito definitivo o inadeguato di cui all'articolo 11, del presente capitolato: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

e) Ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal responsabile del servizio comunale preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.

4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 19, comma 4.

6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva.

7. Il responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

9. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 21
DECADENZA E CONSEGUENZE

1. Il Concessionario può incorrere nella decadenza dalla gestione, anche attuata direttamente dal Comune, nei casi di inadempienza disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101.
2. Il mancato allestimento del recapito, anche provvisorio, di cui all'articolo 11, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.
3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
4. Il provvedimento di decadenza verrà comunicato dal Comune tramite PEC entro 30 gg dalla verifica dell'ente del presentarsi di una delle cause di cui al punto 1 e 2. Il Concessionario entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
5. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, salvo il dovere da parte del Concessionario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
6. Il comune darà comunicazione della decadenza all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

Art. 22
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa;
 - b) Interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1;
 - c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
 - d) Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.
2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 21.
3. La risoluzione verrà comunicata dal Comune tramite PEC entro 30 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Concessionario entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 23
VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di regolamentazione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e

nelle quantità disposte dalla normativa.

3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

4. Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli artt. 1218, 1256 e 1463 cc.

5. Il Comune procederà al pagamento delle prestazioni correttamente svolte dal Concessionario fino al momento del recesso.

6. La possibilità di recesso anticipato dal contratto da parte del concessionario può avvenire esclusivamente con preavviso di almeno sei mesi dandone apposita comunicazione all'indirizzo PEC del Comune di Uzzano.

Art. 24

NORME TRANSITORIE

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente capitolato, e per le istanze di rimborso presentate al concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al concessionario uscente, il concessionario curerà interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato, nonché la liquidazione dello stesso.

Art. 25

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

3. Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla gestione del contenzioso.

Art. 26

FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente concessione, il foro competente esclusivo è quello di Pistoia.

ART. 27

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro 180 giorni dalla scadenza del contratto il responsabile del servizio comunale provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle disposizioni contrattuali e ad emettere il Certificato di regolare esecuzione anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6 del presente capitolato.

ART. 28
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136, pena la nullità assoluta del contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i e/o altre disposizioni e/o comunicazioni, anche ANAC, collegate.

ART. 29
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (Documento Unico dei Rischi di Interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 30
SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.

ART. 31
TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

3. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Uzzano.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 32
RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.

COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E DEL CANONE “MERCATALE” DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.

L’affidamento comprende l’accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l’occupazione di spazi e aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone.

La concessione ha la durata di tre anni con decorrenza presunta dal 01/01/2026 (o comunque a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione del servizio) e la sua scadenza è fissata al 31.12.2028 come specificato nello schema di convenzione all’art. 2.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara corrisponde a complessivi € 120.000,00 (iva esente) pari ad € 40.000,00 (iva esente) all'anno.

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà svolta tramite procedura negoziata ai sensi art. 50 del D.Lgs 36/2023, affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma START, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 108 del Dlgs 36/2023 e cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La migliore offerta sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 36/2023, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione di seguito indicati.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente posseggono i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano

imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. in particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. Tali requisiti dovranno essere dichiarati e inseriti nella documentazione amministrativa:

Requisiti di carattere generale

1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ovvero in altre situazioni che determinino l'esclusione dalle gare d'appalto o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge, pena l'esclusione;
2. Essere in regola, ai sensi della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di applicare, ai propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore (indicando quale) e di agire, nei loro confronti, e nei confronti degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
3. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto stesso;
4. Che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14, comma 1, D. Lgs. 81 del 2008;
5. L'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uzzano" nonché di rispettare le norme comportamentali e anticorruzione previste dai Codici dell'Ente;

Requisiti di idoneità tecnico/professionale

1. Iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, nonché per i soggetti con sede in un paese dell'Unione Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l'esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1 comma 224, lett. a) della legge 244/07;
2. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo Registro dello Stato di appartenenza, con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto

Requisiti di capacità tecnico/professionale

1. essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per l'accertamento e la riscossione dei tributi ed altre entrate locali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo;
2. avere gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, per almeno un triennio continuativo nell'ultimo quinquennio (2020-2024), servizi identici a quelli messi a bando per almeno cinque comuni di popolazione pari o superiore a quello del Comune di Uzzano. I servizi di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità/canone installazione mezzi pubblicitari, pubbliche affissioni si considerano identici alla gestione del canone Unico Patrimoniale;
3. essere in possesso delle Certificazioni ISO/IEC 27001:2017 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
4. aver realizzato nel corso del triennio 2022 – 2023 - 2024 un valore medio della produzione, ex art.2425, voce A1 del codice civile, pari almeno a € 3.000.000,00 (3 milioni);
5. non avere registrato perdite di esercizio negli ultimi due bilanci approvati;
6. avere un organico medio annuo nel triennio 2022-2023-2024 pari ad almeno n.20 (venti) unità lavorative regolarmente assunte con C.C.N.L. a tempo pieno ed indeterminato di cui almeno 2 ufficiali della riscossione.

Requisiti di capacità economica/finanziaria

1. possesso di idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993 che attesti che il soggetto partecipante alla gara intrattiene rapporti con gli stessi ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (costituito o costituendo) o di Consorzio (costituito o costituendo) le imprese dovranno osservare le seguenti condizioni: - i requisiti di cui ai numeri 1),2),3) di capacità tecnico/professionale dovranno essere posseduti almeno dalla mandataria; - il requisito di cui al numero 4) di capacità tecnico/professionale dovrà essere posseduto cumulativamente dai componenti del raggruppamento o consorzio, l'impresa mandataria dovrà possedere i predetti requisiti - ed eseguire le prestazioni - in misura maggioritaria; ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio dovrà fornire la dichiarazione attestante le proprie capacità; - il requisito di cui al numero 1) di capacità economico/finanziaria dovrà essere posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento (costituito o costituendo), ovvero il Consorzio e ciascuna delle imprese consorziate (in caso di Consorzio costituito), ovvero ciascuna delle imprese che costituiranno il costituendo Consorzio.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base dei seguenti criteri:

- Criteri Tecnici - fino a 70 punti
- Criteri economici - fino a 30 punti.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo finale tra due o più concorrenti, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico, e, eventualmente, mediante sorteggio qualora anche il punteggio tecnico di tali concorrenti risultasse uguale.

La stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, salvo verifica di congruità, oppure a non procedere all'aggiudicazione per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

6. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (fino ad un massimo di 70 punti)

L'offerta tecnica dovrà contenere il progetto sotto forma di una relazione descrittiva dei servizi sintetica, chiara ed esaustiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I. Tale relazione dovrà essere sviluppata in un numero massimo di 5 pagine (facciate) indice ed eventuale copertina escluse, di formato A4, margini liberi, interlinea singola, dimensione carattere 10. Non saranno presi in considerazione eventuali allegati o pagine eccedenti la quinta.

L'elaborato dovrà evidenziare specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato nei sub-criteri qui di seguito indicati:

		Criterio	Descrizione dei principali aspetti tecnico organizzativi	Punteggio Massimo
A	Modalità di organizzazione dei servizi	A1	Organizzazione dell'ufficio in relazione alle figure professionali che verranno impiegate, i relativi ruoli e funzioni. Modalità di gestione dell'utenza in presenza e online.	9

	MAX 36 PUNTI	A2	Modalità di controllo e contrasto al fenomeno dell'evasione	9
		A3	Modalità operative della riscossione coattiva	9
		A4	Modalità di gestione del contenzioso	9
B	Sistema Informativo MAX 18 Punti	B1	Modalità di accesso per il contribuente al sistema informativo ai fini della consultazione della propria posizione e al pagamento del proprio debito.	9
		B2	Modalità di interscambio dei dati, delle informazioni e delle rendicontazioni con il Comune	9
C	Esperienza, consistenza, e qualificazione dell'impresa MAX 7 PUNTI	C1	Fatturato ultimo bilancio approvato	2
		C2	Numero medio dipendenti ultimo triennio	2
		C3	Numero delle concessioni attive alla data di presentazione dell'offerta	2
		C4	Possesso certificazione parità di genere	1
D	Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato MAX 9 PUNTI	D	Sono valutati i servizi ed i progetti in grado di fornire un'utilità al Comune e/o al Contribuente in termini di minori adempimenti e/o minori costi.	9
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				70

Il punteggio per i punti A, B, D sarà assegnato con il metodo "aggregativo - compensatore".

Il metodo aggregativo compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio attribuito dal presente documento.

A ciascun concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

I coefficienti $V(a_i)$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, così come previsto nelle Linee Guida n.2/2016 ANAC calcolate secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero ed uno:

Non valutabile	Relazione assente o fortemente deficitaria sotto il profilo della pertinenza con l'oggetto della gara.	0
-----------------------	--	----------

Gravemente insufficiente	La relazione presenta poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; gravi carenze di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; poca chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; assenza di concretezza delle soluzioni.	da 0,01 a 0,2
Insufficiente	La relazione presenta un'insufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; insufficiente fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; scarsa concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti.	da 0,21 a 0,4
Sufficiente	La relazione presenta sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	da 0,41 a 0,6
Buono	La relazione denota rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	da 0,61 a 0,8
Ottimo	La relazione presenta elementi innovativi sotto il profilo della proposta del servizio, della gestione logistica, della dotazione strumentale, del flusso delle informazioni, dell'organizzazione del lavoro, delle competenze degli operatori impiegati, dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Tali profili innovativi dovranno rispondere a criteri di concretezza e fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.	da 0,81 a 1

A ciascuno degli elementi quantitativi (**punto C**), il massimo del punteggio è assegnato al concorrente che, per ogni singola voce, risulterà avere il risultato migliore. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio in base alla formula direttamente proporzionale:

$$P = \frac{Pm \times Re}{RM}$$

Dove:

P= punteggio attribuito

Pm= punteggio massimo previsto

Re= risultato in esame

RM= risultato migliore

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi totali definiti dai criteri sopra indicati.

Non saranno valutate le offerte economiche degli operatori che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica riparametrata non abbiano raggiunto il punteggio minimo pari a 45,00.

7. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (fino ad un massimo di 30 punti)

A pena esclusione l'operatore economico deve indicare l'offerta economica secondo quanto riportato dalla procedura di affidamento telematico. La medesima procedura determinerà l'attribuzione del punteggio.

Nella Scheda per l'offerta economica l'operatore dovrà indicare l'importo del canone annuo netto fisso a favore del Comune offerto per lo svolgimento del servizio oggetto di concessione. L'importo indicato dovrà essere superiore all'importo posto a base di gara stabilito in € 15.100,00 (annui)

L'operatore economico dovrà altresì indicare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati non sono ribassabili.

L'attribuzione del punteggio avverrà attribuendo il massimo del punteggio previsto pari a **punti 30** al concorrente che avrà offerto il canone annuo netto fisso favore del Comune più elevato. Agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori in base alla seguente formula:

$$P = \frac{\text{Canone annuo preso in esame} \times \text{Punteggio Massimo (30)}}{\text{Canone annuo più elevato}}$$

Dove:

P = è il punteggio attribuito al concorrente iesimo

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non sono ammesse offerte inferiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Allegato D

UBICAZIONE	QUANTITA'	MODELLO IMPIANTI
Via Parri	2	Monof 160x150
Piazza S. Lucia	2	Bif 160x150
Loc. Castello (fronte cimitero)	1	Monof 160x150
Loc. Castello (Porta delle Pille)	3	Monof 160x150
Loc. La Costa	1	Monof 160x150
Via Emilia Romagna	2	Bif 160x150
Piazza Anzillotti	5	Monof 160x150
Via Gianni Rodari	3	Monof 160x150
Via Prov Lucchese	3	Monof 200x150
Loc. Fornaci	3	Monof 160x150
P.zza Croce Rossa	3	Monof 160x150
Via I Maggio	3	Monof 160x150
Via Toscana	2	Monof 160x150
Piazza della Pace	3	Monof 160x150
Via Aldo Moro (zona cimitero)	3	Monof 160x150
Via dei Fabbri	3	Monof 160x150
Loc. Forone (fronte via N.Jotti)	3	Monof 160x150
Via Umbria	2	Monof 160x150
Loc. Torricchio (Via Moro zona scuola)	3	Monof 160x150
Loc. Torricchio (sotto la Chiesa)	1	Monof 100x80
Piazza S. Alluccio (scuola media)	2	Monof 160x150

TOT. 53